



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 461 del 2024, proposto da

Teleriscaldamento Cogenerazione Valcamonica, Valtellina, Valchiavenna S.p.A. - T.C.V.V.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Giorgio Tarabini, Riccardo Villata, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Villata in Milano, via San Barnaba n. 30;

contro

Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

della deliberazione n. 638/2023/R/tlr adottata da ARERA in data 28 dicembre 2023 e pubblicata il successivo 29 dicembre 2023, avente ad oggetto la “approvazione del metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio (mtl-t)”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto,

ovvero richiamato nel provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2024 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che

- l'articolo 47 bis della legge 41/23 ha modificato le disposizioni del decreto legislativo 102/14, prevedendo l'introduzione di una regolazione *cost reflective* delle tariffe per la generalità delle reti di teleriscaldamento;

- la ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023, 638/2023/R/tlr, attuativa dell'articolo 47 bis della legge 41/23, recante "Approvazione del Metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio (MTL-T)", in quanto comporta un limite ai ricavi che non si addice alle caratteristiche proprie del servizio che esplica;

- il metodo *cost reflective* richiede l'attualizzazione della tariffa alle caratteristiche delle diverse reti di teleriscaldamento, con la conseguenza che la deliberazione impugnata produce effetti diversi nei confronti dei diversi tipi di produttori;

Ritenuto che l'atto impugnato abbia caratteri più simili all'atto plurimo che all'atto generale;

Ritenuto quindi che l'atto vada notificato anche ai controinteressati, che risultano determinabili in quanto le imprese del settore operano in mercati ristretti;

Rilevato inoltre che la ricorrente, che gestisce gli impianti di teleriscaldamento a biomassa siti nelle aree montane e non metanizzate di Tirano, Sondalo e Santa Caterina Valfurva, non ha notificato il ricorso ai controinteressati;

Ritenuto che, non essendo i controinteressati indicati nell'atto, è possibile

concedere l'errore scusabile nell'individuazione delle parti del giudizio e, per tale ragione, assegnare un termine per la notificazione ai controinteressati;

Ritenuto necessario:

- disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli utenti finali del servizio di teleriscaldamento mediante notificazione per pubblici proclami nella forma della pubblicazione sul sito dell'ARERA del ricorso in formato integrale, su richiesta di parte ricorrente, da presentarsi entro 60 giorni dalla ricezione della presente ordinanza;
- disporre che ARERA, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda nei cinque giorni successivi alla pubblicazione e non rimuova dal proprio sito Internet, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;
- disporre che entro il termine perentorio di quindici giorni dall'inizio della pubblicazione andrà effettuato il deposito della prova della effettuazione dell'integrazione del contraddittorio;
- di rinviare la trattazione della causa all'udienza pubblica del 16 aprile 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione della causa all'udienza pubblica del 16 aprile 2025.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

Federico Giuseppe Russo, Referendario

L'ESTENSORE
Alberto Di Mario

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO